

**Accordo generale per l'anno 2010, con indicazioni riguardanti il successivo biennio (2011-2012), tra la Regione Piemonte e il CEAPi (Coordinamento Enti Ausiliari del Piemonte), in materia di prestazioni erogate a favore di soggetti affetti da uso problematico - abuso - dipendenza da sostanze psicoattive, legali e illegali, e/o da comportamenti additivi, e di soggetti affetti da HIV-AIDS.**

Le parti prendono atto della volontà di costruire una piattaforma regionale, che vede come obiettivo prioritario il potenziamento delle forme di integrazione tra il servizio pubblico e il servizio del privato sociale. Ai sensi dell'art. 9-bis, D.G.R. n° 61-12251 del 28/09/2009, le parti altresì convengono sulla necessità di giungere ad un accordo che definisca e disciplini la spesa complessiva regionale, le tariffe e che contenga ulteriori previsioni in merito alle reciproche relazioni.

La D.G.R. n. 28-5020 del 28.12.2006, nel trattare il fondo regionale per la lotta alla droga, sancisce il passaggio da un sistema a bando a uno a riparto. Lo stesso provvedimento istituisce i Dipartimenti per le Dipendenze, riconoscendo e valorizzando i Piani Locali delle Dipendenze, strumento di partecipazione e di programmazione locale tra i vari soggetti contemplati all'interno del Comitato Partecipato di Dipartimento. I Piani Locali nascono con l'intento di rafforzare, nel territorio di riferimento, la collaborazione tra Enti del privato sociale e le Aziende Sanitarie Locali.

La D.G.R. n. 48-9094 del 01.07.2008 riafferma l'organizzazione dipartimentale dei servizi per le dipendenze ed attribuisce risorse economiche da destinare ai Piani Locali delle Dipendenze. Con questo provvedimento, il riparto delle risorse è collegato al raggiungimento di obiettivi correlati alla valutazione dei bisogni di sistema, rilevati attraverso metodi oggettivabili.

L'Accordo in questione ha l'obiettivo di raggiungere significativi risultati in termini di coprogettazione, di differenziazione dell'offerta e, più in generale, di incremento della qualità delle prestazioni, così come integrato dall'accordo tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) e il Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA).

La validità del presente Accordo è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2010 per quanto attiene i contenuti di carattere normativo, fatta salva la necessità di procedere a modifiche concordate. Al termine del 2010 le parti definiranno se e come revisionare parti del presente accordo. Le previsioni di ordine economico hanno validità annuale e potranno essere riviste sulla base dell'andamento della spesa, tenendo conto del sistema di vincoli rappresentato dall'Accordo Stato - Regioni, del 23/10/2009, denominato "Patto per la Salute 2010-2012".

### **Previsioni di ordine economico**

Le tariffe sono definite per tipologia di servizio e saranno, annualmente, rivalutate in base alla percentuale di inflazione programmata.

La necessità di garantire l'utilizzo razionale delle attività fornite dalle strutture private accreditate, di cui al presente accordo, comporta l'individuazione di un livello di spesa regionale quantificata, per l'anno 2010, in Euro 30.500.000,00, comprensiva della mobilità passiva extra-regionale, e vincolata al pagamento dei servizi di cui all'art. 10 della DGR 61- 12251 del 2009.

Le parti prendono atto che la definizione di questo tetto di spesa implica la necessità di addivenire ad accordi nelle AA.SS.LL. tra le parti che concorrono alla programmazione e agli indirizzi del PLD. Tali accordi devono inoltre prendere in considerazione i seguenti parametri:

- Valutazione quali/quantitativa dei percorsi attivati sul territorio e della corrispondenza con i bisogni rilevati e parametrati secondo indicazioni regionali;
- Valutazione della eventuale necessità di disporre di tipologie diverse di offerta, sulla base dei bisogni territoriali;

Il Direttivo del Comitato Partecipato di Dipartimento di cui alla D.G.R. n. 48 del 2008, avrà la funzione di monitorare l'Accordo a livello locale.

In sede di verifica annuale saranno analizzate puntualmente:

- Le ragioni di eventuali variazioni rispetto alla spesa programmata, adottando misure idonee a garantire il rispetto dei livelli prefissati;
- L'effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti nei confronti della Regione.

Le parti concordano sulla rideterminazione dei servizi (D.G.R. 61- 12251 del 28/09/2009) e delle tariffe, come da tabella allegata, con decorrenza dal 01/01/2010.

### **Previsioni di ordine normativo**

Le parti convengono sui seguenti punti:

1. Piena utilizzazione delle strutture regionali.

La Regione si impegna altresì ad intervenire affinché i Ser.T. utilizzino prioritariamente i servizi dell'ambito territoriale regionale. I Direttori dei Ser.T., nel rispetto dell'autonomia del ruolo e della libertà professionale, nonché del principio di libera scelta del cittadino, dovranno motivare al direttivo del PLD la necessità di inserire il soggetto in strutture fuori Regione.

2. Vista l'elevata capacità ricettiva presente in Regione, gli Enti si impegnano, qualora il territorio evidenzia la necessità di dotarsi di nuove tipologie di intervento residenziale e semiresidenziale, e nel rispetto della normativa sull'autorizzazione al funzionamento e del percorso istituzionale sull'accreditamento, a procedere alla riconversione di strutture o di parte delle stesse. La sperimentazione di nuove forme di servizi dovrà avvenire nel rispetto della programmazione regionale e locale in tema di dipendenze.

3. Sistema informativo e valutazione degli interventi.

Le parti si impegnano a proseguire il confronto sulla raccolta dei dati e sulla valutazione degli interventi e a giungere concordemente a fissare indicatori, sia relativi all'appropriatezza degli invii e degli accessi, che alle dimensioni di input, processo, output e risultato di trattamento.

4. Formazione

La Regione si impegna a organizzare o a sostenere iniziative di formazione, coinvolgendo nella fase di progettazione le strutture accreditate del sistema, attraverso i loro organismi rappresentativi.

5. Monitoraggio dell'accordo.

Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente accordo; allo scopo viene istituito un Gruppo di Lavoro di Monitoraggio dell'Accordo, composto da Funzionari regionali e da rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'accordo nonché da rappresentanti dei Ser.T.

Tale Gruppo di Lavoro sarà messo a conoscenza della spesa complessiva regionale e aziendale per

livelli essenziali di assistenza, nonché degli indirizzi complessivi di sviluppo regionali ed aziendali e dei costi effettivamente sostenuti per ogni singola struttura, sulla base di un rilevamento specifico. Tale Gruppo di Lavoro prende in esame l'applicazione dell'accordo nelle diverse realtà territoriali, con particolare attenzione:

- all'andamento degli inserimenti fuori Regione,
  - all'andamento degli inserimenti nelle strutture pubbliche e private,
  - all'effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti nei confronti della Regione,
  - al monitoraggio della domanda di interventi sul piano quali/quantitativo e tenendo conto dei bisogni territoriali;
- e valutando le iniziative formative messe in atto.

Annualmente il Gruppo di Lavoro produce un rapporto sulle attività svolte e sulle proposte conseguenti.

Torino li 30/11/2009

Letto Firmato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte  
L'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità  
Eleonora ARTESIO

Per il CEAPI  
Il Presidente  
Giuseppe MARANZANO

Il Direttore Regionale Della Direzione Sanità  
Vittorio DEMICHELI